



Comune di Parma

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2016-1383 DEL 01/06/2016

Inserita nel fascicolo: 2016.VI/3.8

**Centro di Responsabilità: 51 5 0 0 - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO
TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP**

Determinazione n. proposta 2016-PD-1816

OGGETTO: INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE DI CUI AL DLGS 4 LUGLIO 2014 N. 102 ED ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2015 N. 967_ Attività DI EDILIZIA LIBERA AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 7 DELLA L.R. 30 LUGLIO 2013 N. 15.



Comune di Parma

Centro di Responsabilità: 51 5 0 0 - SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO
- SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUAP

Determinazione n. proposta 2016-PD-1816

OGGETTO: INSTALLAZIONE DEI SISTEMI DI CONTABILIZZAZIONE E TERMOREGOLAZIONE DI CUI AL DLGS 4 LUGLIO 2014 N. 102 ED ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2015 N. 967_ ATTIVITA' DI EDILIZIA LIBERA AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 7 DELLA L.R. 30 LUGLIO 2013 N. 15.

**IL DIRIGENTE DEL
SETTORE PIANIFICAZIONE E SVILUPPO TERRITORIO - SERVIZIO EDILIZIA
PRIVATA - SUAP**

PREMESSO :

CHE il Comune di Parma si è dotato della Pianificazione Generale secondo quanto ottemperato dalla L.R. 20/2000 del 24 marzo 2000 (“DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO”), CAPO III, Sezione I , art. 28 (*Piano Strutturale Comunale -PSC-*), art. 29 (*Regolamento Urbanistico ed Edilizio -RUE-*), art. 30 (*Piano Operativo Comunale -POC-*);

CHE con deliberazione consiliare n. 46 del 27 marzo 2007, il Comune di Parma ha approvato il Piano Strutturale Comunale (PSC) nel quale ha definito la propria pianificazione di livello strategico del territorio comunale;

CHE con deliberazione consiliare n. 57 del 28 maggio 2009, il Comune di Parma ha approvato il Piano Operativo Comunale (POC);

CHE con deliberazione consiliare n. 71 del 20 luglio 2010, il Comune di Parma ha approvato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);

VISTA

- la LR 15/2013 del 30/07/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia”;

- la L.164/2014 che dal 12/11/14 converte in legge il D.L.133/14 e modifica il DPR380/01 e la L 241/90;
- la Determina Dirigenziale n. 1417 del 30/06/2015 ad oggetto “Approvazione linee guida per la presentazione dei titoli edilizi”

CONSIDERATO :

CHE il Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, all’art. 9 “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici” stabilisce che

“Per favorire il contenimento dei consumi energetici attraverso la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi di ciascun centro di consumo individuale:

a) qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per un edificio siano effettuati da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l'installazione da parte delle imprese di fornitura del servizio di un contatore di fornitura di calore in corrispondenza dello scambiatore di calore collegato alla rete o del punto di fornitura;

b) nei condomini e negli edifici polifunzionali riforniti da una fonte di riscaldamento o raffreddamento centralizzata o da una rete di teleriscaldamento o da un sistema di fornitura centralizzato che alimenta una pluralità di edifici, è obbligatoria l'installazione entro il 31 dicembre 2016 da parte delle imprese di fornitura del servizio di contatori individuali per misurare l'effettivo consumo di calore o di raffreddamento o di acqua calda per ciascuna unità immobiliare, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, efficiente in termini di costi e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali. L'efficienza in termini di costi può essere valutata con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. Eventuali casi di impossibilità tecnica alla installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione devono essere riportati in apposita relazione tecnica del progettista o del tecnico abilitato; ...omissis ...

c) nei casi in cui l'uso di contatori individuali non sia tecnicamente possibile o non sia efficiente in termini di costi, per la misura del riscaldamento si ricorre all'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di

calore in corrispondenza a ciascun radiatore posto all'interno delle unità immobiliari dei condomini o degli edifici polifunzionali, secondo quanto previsto dalle norme tecniche vigenti, con esclusione di quelli situati negli spazi comuni degli edifici, salvo che l'installazione di tali sistemi risulti essere non efficiente in termini di costi con riferimento alla metodologia indicata nella norma UNI EN 15459. In tali casi sono presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la misurazione del consumo di calore. Il cliente finale può affidare la gestione del servizio di termoregolazione e contabilizzazione del calore ad altro operatore diverso dall'impresa di fornitura, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ferma restando la necessità di garantire la continuità nella misurazione del dato; (lettera così modificata dall'art. 22, comma 2-ter, legge n. 164 del 2014)

CHE, allo stesso modo, la Deliberazione della Giunta Regionale 20 LUGLIO 2015, N. 967 “Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)” stabilisce i medesimi obblighi del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sopra enunciati;

CHE è opportuno, sulla base del principio di trasparenza e collaborazione, stabilire, al fine di rimuovere ogni incertezza a riguardo, che l'installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione e termoregolazione non è soggetta alla Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) né, tantomeno, ai titoli abilitativi di cui all'art. 7 della LR 15/2013 del 30/07/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” in quanto, tale installazione, rientra nella disciplina dell'attività edilizia libera di cui al comma 1 dell'art. 7 della LR 15/2013 del 30/07/2013 e, di conseguenza, è attuata liberamente;

Visto il decreto del Sindaco di conferimento dell'incarico a dirigente titolare del Servizio Edilizia Privata-SUAP del 1 aprile 2015 n. 68476;

VISTO l'art. 87 dello statuto comunale;

DETERMINA

che l'installazione dei suddetti sistemi di contabilizzazione e termoregolazione non è soggetta alla Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) né, tantomeno, ai titoli abilitativi di cui all'art. 7 della LR 15/2013 del 30/07/2013 “Semplificazione della disciplina edilizia” in quanto, tale installazione, rientra nella disciplina dell'attività edilizia

libera di cui al comma 1 dell'art. 7 della LR 15/2013 del 30/07/2013 e, di conseguenza, è attuata liberamente.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)